



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Indice

1. Premessa	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Finalità	4
4. Norme di condotta	5
5. Fattispecie di abuso rilevanti	8
6. Misure di prevenzione e di controllo.....	10
6.1 Trasparenza e pubblicità	10
6.2 Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari.....	10
6.3 Accesso e uso dei locali.....	10
6.4 Trasferte	11
6.5 Supporto psicologico e psico-terapeutico.....	11
6.6 Certificazione	11
6.7 Obbligo di intervento e segnalazione	11
6.8 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva	11
6.9 Trattamento dei dati personali.....	12
7. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni.....	13
8. Segnalazione dei comportamenti abusivi.....	15
9. Gestione della segnalazione	16
10. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.....	17
10.1 Sanzioni nei confronti dei collaboratori	17
10.2 Sanzioni nei confronti dei volontari, degli atleti e degli associati	19
11. Trattamento dei dati personali del segnalante.....	19
12. Attività a rischio	20
13. Valutazione annuale	21
14. Norme finali	21
Allegato A.....	22
CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE	22

1. Premessa

Diritto fondamentale degli associati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli associati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla Fitri attualmente in vigore, redatte in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché i Principi Fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti all'associazione sono tenuti ad uniformarsi.

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla homepage del sito internet dell'associazione: www.oxygentriathlon.it, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti gli associati.

2. Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a. tutti gli associati a Oxygen Triathlon ASD
- b. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'associazione;
- c. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'associazione.

3. Finalità

Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno degli associati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione Oxygen Triathlon ASD (di seguito per brevità anche solo "associazione"). In particolare, il presente Modello persegue le seguenti finalità:

- a. prevenire e controllare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche;
- b. la promozione dei diritti degli associati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati contro ogni forma di abuso, violenza, disparità di genere o qualunque altra forma di discriminazione;
- c. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli associati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- d. la consapevolezza degli associati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- e. l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di minori;
- f. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- g. l'informazione degli associati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- h. la partecipazione dell'associazione e degli associati alle iniziative organizzate nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- i. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* dell'associazione stessa.

4. Norme di condotta

È onere dell'associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

- a. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona predisponendo turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base al sesso, all'etnia, all'appartenenza culturale ecc.; prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione;
- b. riservare ad ogni associato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro, imponendo regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva, prevedendo la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti ed imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;
- c. far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso ascoltando i minori al fine di comprendere quali siano le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo e programmando per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;
- d. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori affiancando ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedendo durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti; prevedendo inoltre percorsi volti a favorire l'educazione alimentare; individuando tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;
- e. segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, individuare il soggetto che deve provvedere alla segnalazione individuando quali possano risultare essere le situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva e prevedendo la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;
- f. confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- g. attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
 1. evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;

2. sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
 3. evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
 4. prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
 5. richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo, prevedendo che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti; gestendo l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti; stabilendo regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti; imponendo agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;
- h. prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo prevedendo l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;
- i. spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso l'organizzazione, a inizio stagione, di riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare, organizzando incontri periodici volti a focalizzare una adeguata educazione sportiva e prevedendo l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;
- j. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- k. rendere consapevoli gli associati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
1. pubblicazione sulla homepage del portale web dell'associazione del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche;
 2. pubblicazione sulla homepage del sito dell'associazione del nominativo del *Safeguarding* nominato dall'associazione con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

3. comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dall'associazione, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall'associazione;
4. comunicazione agli associati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding officer nominato dalla Fitri;
5. informazione agli associati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi indicando quale canale di segnalazione l'indirizzo email dell'associazione e organizzando, nel corso della stagione sportiva, incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise

5. Fattispecie di abuso rilevanti

È perseguita qualunque condotta attiva oppure omissiva, che direttamente o indirettamente si concretizzi in:

- a. l'abuso psicologico;
- b. l'abuso fisico;
- c. la molestia sessuale;
- d. l'abuso sessuale;
- e. la negligenza;
- f. l'incuria;
- g. l'abuso di matrice religiosa;
- h. il bullismo, il cyberbullismo;
- i. i comportamenti discriminatori.

A fini del comma precedente, si intendono:

- a. per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell'associato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b. per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un associato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c. per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d. per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un

associato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare l'associato in condizioni e contesti non appropriati;

- e. per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi associato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell'associato;
- f. per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g. per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h. per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più associati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sull'associato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un associato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i. per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

6. Misure di prevenzione e di controllo

6.1 Trasparenza e pubblicità

- a. L'associazione pubblica sul proprio sito internet il presente modello organizzativo e di controllo delle attività sportive, nonché il codice di condotta per garantire la piena e fruibile accessibilità ai diritti e ai doveri di atleti e istruttori, insieme alla conoscenza delle procedure da seguire per effettuare le segnalazioni di abuso.
- b. L'associazione comunica tempestivamente l'adozione del modello di organizzazione e controllo delle attività sportive al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni e al Responsabile Federale delle politiche di safeguarding della FITRI.
- c. L'associazione comunica ogni informazione rilevante al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni dell'associazione e al Responsabile Federale delle politiche di safeguarding della FITRI.

6.2 Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari

- a. L'associazione organizza corsi periodici di formazione rivolti a tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
- b. Tutti i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a partecipare agli incontri formativi organizzati dall'associazione e/o ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di safeguarding, con l'obbligo di giustificare la loro, eventuale, assenza.
- c. Sono oggetto di formazione le seguenti materie: diritti e doveri di atleti e di istruttori; i rapporti con gli atleti, in particolar modo se minorenni; i segnali di riconoscimento di situazioni di abuso o di difficoltà psichica di cui gli atleti potrebbero essere vittima.

6.3 Accesso e uso dei locali

- a. I tecnici possono entrare negli spogliatoi dedicati agli atleti solo per motivi strettamente connessi alla pratica sportiva.
- b. Durante le sedute di allenamento miste sono garantiti spogliatoi separati per gli atleti di sesso differente.
- c. Negli spogliatoi gli associati minori sono tenuti ad utilizzare le apposite cabine chiuse per il cambio abiti e a minimizzare i tempi di permanenza nello spogliatoio stesso.
- d. E' fatto obbligo a tutti gli associati di indossare il costume in ogni momento di permanenza nello spogliatoio, incluso durante la doccia.
- e. Durante le sessioni di allenamento o di prova agli atleti e ai tecnici sono attribuiti spogliatoi distinti e autonomi.
- f. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta

dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

6.4 Trasferte

- a. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione, con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
- b. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
- c. Durante le trasferte in cui partecipano sia atleti di sesso maschile, sia atleti di sesso femminile è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell'assegnazione delle stanze.

6.5 Supporto psicologico e psico-terapeutico

- a. L'associazione mette a disposizione degli atleti e di tutti i lavoratori, collaboratori e volontari i contatti di un professionista per poter ricevere assistenza psicologica o psico-terapeutica, nel rispetto del principio di riservatezza.

6.6 Certificazione

- a. Prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni, l'associazione acquisisce il certificato del casellario giudiziario e/o qualunque altra documentazione idonea ad accertare i carichi pendenti così come disposto dall'art. 25 bis D.P.R. n. 313/2002 e dall'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014.
- b. L'assenza della suddetta documentazione impedisce la conclusione di qualunque rapporto lavorativo tra l'associazione e allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni.

6.7 Obbligo di intervento e segnalazione

- a. Gli allenatori, i tecnici, i dipendenti, i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e/o gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono attivare senza indugio la procedura di segnalazione di cui all'art. 8 del presente Modello, informandone il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 7 e/o il Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

6.8 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva

- a. L'associazione favorisce le relazioni e il confronto tra atleti, tecnici, personale di supporto, esercenti la responsabilità genitoriale o chi si occupa della cura dei minori, anche organizzando incontri periodici di confronto allo scopo di instaurare rapporti di collaborazione rispettosi dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti.

- b. Durante le sessioni di dialogo e confronto tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività sportiva è possibile discutere di eventi e/o di dinamiche che potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica degli atleti allo scopo di individuare soluzioni comuni.
- c. Qualunque soggetto indicato nel comma a del presente articolo può prendere l'iniziativa chiedendo la fissazione di un incontro con coloro che sono coinvolti nell'attività sportiva e individuando l'oggetto della discussione.

6.9 Trattamento dei dati personali

- a. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
- b. I dati personali raccolti devono essere gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
- c. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
- d. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti gli associati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per gli associati.
- e. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'associazione contenente dati personali degli associati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.
- f. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
- g. Ogni richiesta dell'interessato colta ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione, rettifica, integrazione e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali può essere inoltrata all'indirizzo email info@oxygentriathlon.it

7. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni

L'associazione nomina un Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli associati, soprattutto di quelli minorenni, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021.

Con delibera del Consiglio Direttivo del 28/06/2024, **la Sig.ra Serena Andrea Broggi è ufficialmente incaricata al ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dal 01/07/2024 al 16/04/2027.**

- a. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra gli associati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 1. essere regolarmente tesserato alla Fitri;
 2. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).
 3. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive o Enti EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 4. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla Fitri e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
- b. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante pubblicazione sulla *homepage* del sito internet dell'associazione e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- c. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
- d. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendolo nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- e. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della Fitri. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

f. Il Responsabile è tenuto a:

1. promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della Fitri nell'ambito dell'associazione, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
2. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
3. segnalare al Safeguarding Office della Fitri eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
4. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti Fitri;
5. formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
6. valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
7. partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla Fitri.

8. Segnalazione dei comportamenti abusivi

- a. La segnalazione può essere effettuata:
 - 1. oralmente al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni nominato dall'associazione;
 - 2. inoltrando una e-mail all'indirizzo: safeguarding@oxygentriathlon.it
- b. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
- c. L'associazione tutela tutti coloro che effettuano in buona fede una segnalazione, tra cui:
 - 1. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - 2. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - 3. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - 4. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - 5. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

9. Gestione della segnalazione

- a. La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:
 - 1. segnalazione;
 - 2. registrazione della segnalazione in un apposito registro conservato dal Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
 - 3. istruttoria della segnalazione;
 - 4. risoluzione della segnalazione e comunicazione delle risultanze al Consiglio Direttivo e al Segretario Generale e, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di giustizia sportiva.
- b. Dopo aver ricevuto la segnalazione il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale.
- c. Laddove ne sussistano i presupposti il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni deve anche comunicare la segnalazione al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding, nonché agli organi di giustizia sportiva.
- d. Nelle ipotesi in cui siano stati segnalati eventi estremamente gravi e sussistano evidenti prove a loro supporto, l'associazione può adottare misure cautelari di carattere sospensivo.
- e. La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito internet dell'associazione per la piena conoscibilità da parte degli associati, degli istruttori e di tutti gli altri soggetti che operano a stretto contatto con gli atleti.

10. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- a. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- b. violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- c. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- d. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- e. violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- f. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- g. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- h. mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

10.1 Sanzioni nei confronti dei collaboratori

I comportamenti tenuti dai collaboratori in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a. richiamo verbale per mancanze lievi;
- b. ammonizione scritta;
- c. sospensione dal servizio per un massimo di giorni 15;
- d. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

- a. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- b. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- c. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave e/o con dolo, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
- d. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

10.2 Sanzioni nei confronti dei volontari, degli atleti e degli associati

Nei confronti dei volontari, degli atleti, degli associati e di chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a. richiamo verbale per mancanze lievi;
- b. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni indicate precedentemente;
- c. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- d. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- e. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

11. Trattamento dei dati personali del segnalante

- a. L'associazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
- b. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di 5 anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione. Dopo tale termine i dati verranno cancellati oppure resi anonimi.

12. Attività a rischio

- a. Sono considerate soggette a rischio di abusi, discriminazioni e violenza, le seguenti situazioni:
- 1 ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - 2 la gestione degli accessi presso i locali dell'associazione;
 - 3 viaggi, trasferte e pernotti;
 - 4 trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra associati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - 5 manifestazioni sportive di qualsiasi livello e la loro gestione.
 - 6 la selezione degli operatori sportivi;
 - 7 la gestione delle attività sportive degli atleti minori di età;
 - 8 le attività di comunicazione dell'associazione;
 - 9 le sponsorizzazioni e le attività di marketing e pubblicitarie;
 - 10 i rapporti con i media.
- b. Per monitorare il grado di rischio, i fattori da prendere in considerazione saranno:
- 1 Cause organizzative/procedurali, come lacune o insufficienze nel sistema organizzativo - gestionale
 - 2 Mancanza o insufficienza di un sistema di controlli interni preventivi, ovvero mancanza di controlli;
 - 3 Problemi di comunicazione interna delle procedure o delle regole ovvero mancanza di informazione sulle procedure;
 - 4 Difficoltà di individuare i responsabili di singole operazioni, nonché assenza di registrazione delle stesse;
 - 5 Eventuale negligenza dei dipendenti/collaboratori;

13. Valutazione annuale

L'associazione redige annualmente una valutazione delle attività preventive e di controllo effettuate durante l'anno precedente, indicando attività di formazione svolta, grado di partecipazione degli istruttori e di tutti i collaboratori, eventuali procedimenti di segnalazioni di abusi/violenze/discriminazioni iniziati e loro esito, sanzioni adottate, misure correttive, piani di azione adottati per risolvere criticità e piani programmatici.

La valutazione verrà pubblicata sul sito dell'associazione oppure resa accessibile a chi ne faccia richiesta.

14. Norme finali

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo dell'associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della Fitri.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'associazione.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della Fitri, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli associati e nel codice di condotta.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato A

CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Ogni associato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Diritto fondamentale di ogni associato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun associato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti all'art. 3 del modello organizzativo adottato dall'associazione.

NORME DI CONDOTTA GENERALI

Gli associati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

- adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- astenersi dall'adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;
- astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli offensivi o abusivi;
- comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriate o sessualmente provocanti;
- astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli

strettamente funzionali all'attività istituzionale;

- perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri associati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri associati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri associati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;
- collaborare con gli altri associati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dall'associazione situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli associati, specie se minori;

- contribuire alla formazione e alla crescita armonica degli associati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con gli associati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra associati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- organizzare l'attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l'attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile dell'associazione, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che se ciò sia necessario che vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli associati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con l'associato minore;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli associati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dall'associazione e/o al Safeguarding Office della FITRI situazioni, anche potenziali, che esponcano gli associati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione

di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della FITRI;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dall'associazione e/o al Safeguarding Office della FITRI situazioni, anche potenziali, che esponcano gli associati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

L'associazione quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti gli associati devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'associazione o al Safeguarding Office della FITRI attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito www.fitri.it.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Office della FITRI.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'associazione e il Safeguarding Office della FITRI sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Ispra, 28/08/2024

